



Documento di consultazione n. 04/2012

MERCATO A TERMINE FISICO DEL GAS NATURALE

Ottobre 2012

INDICE

1. PREMESSA	3
2. L'ATTUALE DISEGNO DEI MERCATI E DELLE PIATTAFORME GAS ORGANIZZATE E GESTITE DAL GME ...	4
3. IL MERCATO A TERMINE FISICO DEL GAS NATURALE	5
3.1. ASPETTI GENERALI	5
3.1.1. La nuova configurazione del mercato organizzato del gas e la disciplina di funzionamento ...	5
3.1.2. Ammissione al mercato	7
3.1.3. Prestazione delle garanzie a copertura del controvalore delle offerte e delle transazioni concluse sul M-GAS	7
3.1.4. Esclusione dal mercato, misure sanzionatorie, contestazioni e controversie	8
3.2. FUNZIONAMENTO DEL MERCATO A TERMINE DEL GAS	8
3.2.1. Prodotti del MT-GAS e periodo di negoziazione	8
3.2.2. Modalità di presentazione delle offerte sul MT-GAS	9
3.2.3. Gestione del sistema di garanzia	12
3.2.4. Tempistiche di regolazione dei pagamenti.....	13
3.2.5. Informazioni di mercato	13
3.2.6. Gestione degli errori.....	13
3.2.7. Procedura di inadempimento.....	14

1. PREMESSA

Con Decreto Legislativo 1 giugno 2011 n. 93 (nel seguito: D.lgs. 93/11) avente per oggetto *Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE*, pubblicato nella G.U. 28 giugno 2011, n. 148, S.O., il Legislatore, nel disporre misure a favore della liquidità del mercato del gas, ha previsto, all'articolo 32, comma 2, che: *Il Gestore dei mercati energetici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assume la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale. A tale fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni regolatorie atte a garantire al Gestore medesimo lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati, nonché quella di operare come utente presso il Punto di scambio virtuale (PSV), con relativa titolarità di un conto sul PSV e come utente del mercato del bilanciamento del gas naturale.*

Il GME con il presente documento di consultazione, d'intesa con le Istituzioni di riferimento, sottopone alla compagine dei soggetti interessati una proposta di disegno del mercato a termine, al fine di raccogliere osservazioni e spunti di riflessione in ordine alle modalità di organizzazione e funzionamento dello stesso.

I soggetti interessati dovranno far pervenire, per iscritto, le proprie osservazioni all'**Unità Legale e Regolazione del GME**, entro e non oltre **12 novembre 2012**, termine di chiusura della presente consultazione.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti al seguente indirizzo e-mail: info@mercatoelettrico.org con allegato il file contenente le osservazioni.

In alternativa, i soggetti interessati potranno inviare le proprie osservazioni e commenti con una delle seguenti modalità:

- fax: **06.8012-4524**

- posta: **Gestore dei mercati energetici S.p.A.**
Largo Giuseppe Tartini, 3/4
00198 – Roma

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

2. L'ATTUALE DISEGNO DEI MERCATI E DELLE PIATTAFORME GAS ORGANIZZATE E GESTITE DAL GME

L'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante *Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*, pubblicata nella G.U. 31 luglio 2009, n. 176, S.O. (nel seguito Legge 99/09) stabilisce, al comma 1, che: *La gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (ora Gestore dei mercati energetici S.p.A.). Il Gestore organizza il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.*

Al comma 2, il medesimo articolo dispone che: *Il Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico.*

Nel dare attuazione al succitato disposto normativo, seguendo un approccio graduale di definizione del disegno dei mercati del gas naturale, secondo gli indirizzi tracciati dal Ministero dello Sviluppo Economico, il GME:

- ✓ ai sensi del D.M. 18 marzo 2010, in data 10 maggio 2010, ha dato avvio alla Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale (P-GAS) - la cui disciplina di funzionamento è contenuta nel Regolamento della piattaforma P-GAS, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 23 aprile 2010 - nell'ambito della quale i soggetti importatori assolvono l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40 (Comparto *Import*);
- ✓ ai sensi del D.M. 6 agosto 2010, in data 11 agosto 2010, integrando le disposizioni di cui al Regolamento della P-GAS - approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 10 agosto 2010 - ha introdotto un secondo comparto nella piattaforma P-GAS, nell'ambito del quale i produttori di gas naturale assolvono l'obbligo di offerta di cui all'articolo 11, comma 1, legge 2 aprile 2007, n. 40 (Comparto *Aliquote*);
- ✓ ai sensi dell'art. 30, comma 2, della Legge 99/09, in data 10 dicembre 2010, ha avviato il mercato a pronti del gas naturale (articolato in mercato del giorno prima MGP-GAS e mercato infragiornaliero MI-GAS) - la cui disciplina è contenuta nel Regolamento del mercato del gas approvato il 26 novembre 2012 dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come successivamente modificato ed integrato - nell'ambito del quale gli operatori possono acquistare e vendere quantitativi di gas riferiti a ciascun giorno-gas;
- ✓ nel recepire le disposizioni di cui alla Deliberazione 67/2012/R/GAS dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in data 7 maggio 2012, ha predisposto una modifica al Regolamento della P-GAS - approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 9 marzo 2012 - con la quale è stato introdotto, a partire dal 7 maggio 2012, un terzo comparto della Piattaforma P-GAS (Comparto *ex d.lgs. 130/10*), onde consentire ai "soggetti investitori" l'offerta dei quantitativi di gas agli stessi resi disponibili nell'ambito del servizio di stoccaggio virtuale, così come previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto

legislativo 13 agosto 2010 , n. 130¹, recante *Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99*;

A dispiegare ulteriormente il disegno dei mercati del gas ha contribuito, inoltre, l'avvio, in data 8 novembre 2011, della Piattaforma per il bilanciamento del gas (PB-GAS) di cui all'articolo 5 della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/gas 45/11 del 14 aprile 2011 (Del. ARG/gas 45/11), come successivamente modificata ed integrata, nell'ambito della quale gli utenti abilitati, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), della medesima Delibera (gli utenti dei servizi di stoccaggio, ad eccezione delle imprese di trasporto e degli utenti del solo servizio di stoccaggio strategico), offrono giornalmente, in acquisto e in vendita, le risorse di stoccaggio nella propria disponibilità, secondo le modalità stabilite nel Regolamento della PB-GAS, approvato dall'AEEG, in data 28 ottobre 2011, con deliberazione ARG/gas/145/11, come successivamente modificato ed integrato.

3. IL MERCATO A TERMINE FISICO DEL GAS NATURALE

3.1. ASPETTI GENERALI

3.1.1. La nuova configurazione del mercato organizzato del gas e la disciplina di funzionamento

L'attuale disegno dei mercati e delle piattaforme gas è destinato ad evolvere verso scenari più maturi in considerazione delle citate previsioni regolatorie disciplinanti l'introduzione di un mercato a termine fisico del gas naturale. Segnatamente, l'articolo 32, comma 2 del D.lgs. 93/11 dispone che *Il Gestore dei mercati energetici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (.....) assume la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale, prevedendo, a tal fine, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni regolatorie atte a garantire al Gestore medesimo lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati, nonché quella di operare come utente presso il Punto di scambio virtuale (PSV), con relativa titolarità di un conto sul PSV e come utente del mercato del bilanciamento del gas naturale.*

Nelle more della definizione delle citate pre-condizioni regolatorie atte a consentire l'avvio del mercato a termine fisico del gas, il GME, al fine di avviare un confronto con le parti interessate, ha definito una proposta di mercato a termine, le cui caratteristiche di organizzazione e funzionamento costituiscono oggetto del presente documento di consultazione.


Prima di addentrarsi nella descrizione della proposta di disegno del mercato, giova premettere che la soluzione individuata dal GME - fatte salve naturalmente le dovute differenze in seguito rappresentate - si pone essenzialmente in continuità con quanto già sperimentato in relazione ai mercati dell'energia elettrica, ove il mercato a termine, nel rivedere la preesistente configurazione dei mercati, è stato affiancato agli esistenti mercati a pronti.

¹ Si ricorda a tal proposito che i soggetti investitori aderenti possono assolvere l'obbligo di offerta cumulativamente o alternativamente nell'ambito del MGP-GAS secondo le modalità previste dalla delibera dell'AEEG 67/2012/R/GAS.


Infatti, anche con riferimento ai sistemi di scambio del gas, il GME prevede di introdurre un mercato a termine fisico (nel seguito: MT-GAS) che si integri con il mercato a pronti nell'assetto del mercato del gas (M-GAS), in maniera tale da conseguire una nuova configurazione di mercato articolata, in mercato a pronti, a sua volta organizzato in mercato del giorno prima e mercato infragiornaliero, e mercato a termine fisico.

* * *

Attuale configurazione del M-GAS



Configurazione risultante in esito alla proposta di introduzione del mercato a termine fisico (MT-GAS)



* * *

Nel perseguire tale obiettivo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 della legge 99/09 e dall'art. 32, comma 2, del d.lgs. 93/11, si procederà col redigere un Testo integrato della disciplina del mercato del gas, che raccoglierà in un unico corpo normativo, sia le regole di funzionamento del mercato del gas naturale a pronti, attualmente incluse nel Regolamento del mercato del gas, nella versione approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 26 novembre 2010, come successivamente modificata ed integrata, sia le regole di funzionamento dei mercati a termine fisici di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93.

Una siffatta soluzione oltre ad essere rispondente alla finalità del legislatore di sviluppare il mercato a termine del gas quale naturale evoluzione dell'attuale disegno del M-GAS, garantisce una semplificazione operativa e procedurale, oltre che regolatoria, connessa alla possibilità di applicare in maniera trasversale

le disposizioni di carattere generale, adottabili sia con riferimento al mercato a pronti, sia in relazione al mercato a termine, risultando le stesse applicabili in virtù della sola sussistenza della qualifica di operatore del M-GAS, non rilevando, infatti, primariamente la circostanza che tale operatore sia abilitato all'accesso operativo al MP-GAS (mercato a pronti del gas) o al MT-GAS. Ci si riferisce in particolare, come si dirà oltre, alle disposizioni regolanti i requisiti e le modalità di ammissione al mercato, la prestazione delle garanzie a copertura del controvalore delle offerte e delle transazioni di mercato, le ipotesi di esclusione, nonché le misure disciplinari, le contestazioni e le controversie.

Viceversa, infatti, la definizione di un corpo normativo *ad hoc* contenente le sole regole di partecipazione e di funzionamento del mercato a termine del gas (in particolare quelle riferibili alle prestazioni delle garanzie finanziarie) costituirebbe una mera duplicazione di procedure operative, rischiando, da un lato, di appesantire oltremodo l'impianto regolatorio nel suo complesso, dall'altro, di porre in capo agli operatori oneri procedurali, gestionali ed economici eccessivi e non giustificabili.

3.1.2. Ammissione al mercato

La definizione di un Testo integrato della disciplina del mercato del gas, da intendersi quale evoluzione del vigente Regolamento del mercato del gas, che includa oltre alle attuali regole di funzionamento del mercato a pronti anche le adottande disposizioni di funzionamento del mercato a termine comporterà che gli operatori attualmente iscritti al M-GAS siano automaticamente riconosciuti, in qualità di operatori del mercato del gas, anche quali operatori del MT-GAS. In tal caso, infatti, gli operatori attualmente attivi sulla piattaforma M-GAS - che nella versione risultante dalla nuova configurazione del mercato ricomprenderà quindi tanto l'attuale mercato a pronti quanto il mercato a termine - non dovranno ripresentare domanda di ammissione al mercato, risultando sufficiente, ai fini operativi, inviare al GME, ad integrazione della domanda di ammissione *illo tempore* presentata, una richiesta contenente i nominativi dei soggetti da abilitare all'accesso al MT-GAS.

3.1.3. Prestazione delle garanzie a copertura del controvalore delle offerte e delle transazioni concluse sul M-GAS

La configurazione di un sistema di mercato comprensivo tanto del mercato a pronti che del mercato a termine, come anche l'adozione di un unico corpo normativo regolante entrambe le piattaforme di scambio, consentono di beneficiare del vantaggio connesso all'utilizzo di un sistema di garanzia integrato che, al pari di quanto avviene con riferimento al mercato dell'energia elettrica, copra tanto l'attività di negoziazione a pronti quanto quella a termine. Ne consegue un considerevole vantaggio operativo e procedurale, oltre che economico per gli operatori partecipanti, che presterebbero un'unica garanzia finanziaria (alternativamente o cumulativamente nella forma del deposito infruttifero in contanti ovvero nella forma di fideiussione a prima richiesta), con la possibilità di ripartirla tra MP-GAS e MT-GAS a garanzia della regolazione delle partite economiche insorgenti sui tali mercati.

Per le modalità di funzionamento e gestione del sistema di garanzia si veda il successivo paragrafo 3.2.3.

3.1.4. Esclusione dal mercato, misure sanzionatorie, contestazioni e controversie

Al pari delle disposizioni riferibili alle procedure di ammissione anche le restanti disposizioni regolanti le ipotesi di esclusione, le misure sanzionatorie, le contestazioni e le controversie - fatte salve le eventuali ed opportune declinazioni regolatorie, necessarie in taluni casi in ragione delle precipue caratteristiche del mercato a pronti ovvero del mercato a termine – resteranno, nel loro impianto generale, sostanzialmente immutate rispetto a quelle attualmente previste nella versione vigente del Regolamento del mercato del gas, rilevando, come detto sopra, ai fini della loro applicazione non già l'abilitazione all'accesso operativo al MP-GAS o al MT-GAS, bensì la sola circostanza della qualifica di operatore del M-GAS, ricomprensente, quest'ultimo, tanto il mercato a pronti quanto il mercato a termine.

3.2. FUNZIONAMENTO DEL MERCATO A TERMINE DEL GAS

3.2.1. Prodotti del MT-GAS e periodo di negoziazione

I contratti negoziabili sul MT-GAS saranno contratti standard aventi quantità convenzionale di 1 MWh/giorno-gas² e tipologia Baseload (1 MWh per ciascun giorno del periodo di consegna) con i seguenti periodi di consegna:

- ✓ **contratti semestrali:** il semestre invernale (da ottobre a marzo) e il semestre estivo (da aprile a settembre);
- ✓ **contratti trimestrali:** il primo, il secondo, il terzo e il quarto trimestre di ciascun anno;
- ✓ **contratti mensili:** ciascuno dei mesi di calendario;
- ✓ **contratti BoM (Balance of Month):** l'insieme dei giorni gas di uno stesso mese che non sono stati ancora oggetto di consegna.

La quantità minima negoziabile sarà pari a n. 1 (uno) contratto.

In particolare, la proposta di disegno del mercato prevede che siano quotati contemporaneamente un contratto BoM, tre contratti mensili, quattro trimestrali e due semestrali. Nulla osta, tuttavia, ad introdurre un ulteriore contratto semestrale contemporaneamente negoziato ovvero, in alternativa ai contratti semestrali, la tipologia di contratto con periodo di consegna annuale.

Il GME organizzerà un *book* di negoziazione per ciascuna tipologia di contratto e per ciascun periodo di consegna.

I contratti a termine, decorso il relativo periodo di negoziazione, saranno regolati attraverso il meccanismo della cascata. Tale meccanismo prevede che, al termine della sessione dell'ultimo giorno di negoziazione, le posizioni detenute su ciascun contratto vengano sostituite con equivalenti posizioni su contratti con scadenza inferiore, in particolare:

- ✓ la posizione detenuta su un contratto semestrale verrà sostituita con equivalenti posizioni su contratti mensili e trimestrali;

² Per giorno-gas si intende un periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 di ciascun giorno e termine alle ore 06:00 del giorno successivo.

- ✓ la posizione detenuta su un contratto trimestrale verrà sostituita con equivalenti posizioni su contratti mensili;
- ✓ la posizione detenuta su un contratto mensile verrà sostituita con equivalenti posizioni corrispondenti rispettivamente ad un contratto giornaliero ed un contratto BoM avente ad oggetto i giorni mancanti alla fine del mese di riferimento;
- ✓ la posizione detenuta su un contratto BoM verrà sostituita con equivalenti posizioni corrispondenti rispettivamente ad un contratto giornaliero ed un contratto BoM avente ad oggetto i giorni mancanti alla fine del mese di riferimento.

I contratti giornalieri, risultanti dall'applicazione del meccanismo della cascata sul contratto BoM, verranno trasferiti e conseguentemente negoziati sul MGP-GAS, secondo le modalità attualmente previste nel vigente Regolamento del mercato del gas. Al termine del relativo periodo di negoziazione sul MGP-GAS, il GME determinerà, per ciascun operatore, la posizione netta in consegna relativa al giorno gas oggetto di detti contratti; consegna che avverrà tramite registrazione al PSV della predetta posizione netta.

Per ciascun giorno gas la posizione netta in consegna³ è data dunque dalla somma delle transazioni, in acquisto e in vendita⁴, concluse su qualunque contratto avente ad oggetto detto giorno gas.

Ciò determina che:

- ✓ se la posizione netta è maggiore di zero il GME registra sul PSV una transazione in vendita sul conto presso il PSV nella disponibilità dell'operatore;
- ✓ se la posizione netta è minore di zero il GME registra sul PSV una transazione in acquisto sul conto presso il PSV nella disponibilità dell'operatore

3.2.2. Modalità di presentazione delle offerte sul MT-GAS

Le negoziazioni sul MT-GAS si svolgeranno secondo le modalità della negoziazione continua.

Ai fini del mercato MT-GAS, al pari delle convenzioni di misura adottate sul mercato a pronti:

- a) l'unità di misura della quantità di gas sarà il MWh/giorno, senza specificazione di decimali;
- b) l'unità di misura monetaria sarà l'Euro, con specificazione di due decimali;
- c) l'unità di misura dei prezzi unitari del gas sarà l'Euro/MWh, con specificazione di tre decimali.

Le offerte di negoziazione dovranno essere presentate, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:

- a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- b) la tipologia e il periodo di consegna del contratto;

³ Ad esempio, se un operatore ha concluso una operazione di acquisto del prodotto "semestre invernale" per un quantitativo pari a 1 MWh e successivamente ha concluso una operazione di vendita del prodotto giornaliero afferente il giorno gas 1 gennaio per un quantitativo pari a 2 MWh, la posizione netta che il GME registrerà sul PSV, sui conti nella disponibilità dell'operatore e afferente il giorno gas 1 gennaio, sarà una transazione in vendita per un quantitativo pari a 1 MWh.

⁴ Ai fini del calcolo della posizione netta in consegna, le transazioni in acquisto sono considerate aventi segno negativo e le transazioni in vendita aventi segno positivo.

- c) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
- d) la quantità offerta;
- e) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.

Gli operatori potranno presentare le offerte di negoziazione con le seguenti modalità:

- *valida fino a cancellazione*: l'offerta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed alle condizioni di prezzo specificate dall'operatore. L'eventuale quantità ineseguita viene riproposta nel book di negoziazione fino al termine della sessione, quando viene automaticamente cancellata;
- *valida fino a scadenza*: l'offerta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed alle condizioni di prezzo specificate dall'operatore. L'eventuale quantità ineseguita viene riproposta nel book di negoziazione fino al termine della scadenza indicata nella offerta stessa, quando viene automaticamente cancellata;
- *esegui e cancella*: l'offerta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed alle condizioni di prezzo specificate dall'operatore. L'eventuale quantità residua ineseguita viene automaticamente cancellata;
- *esegui o cancella*: l'offerta viene eseguita unicamente per l'intero quantitativo indicato ed alle condizioni di prezzo specificate dall'operatore. Se, nel momento in cui l'offerta viene immessa nel book, ciò non è possibile l'offerta viene automaticamente cancellata.
- *tutto o niente*: l'offerta viene eseguita unicamente per l'intero quantitativo indicato ed alle condizioni di prezzo specificate dall'operatore. Se ciò non è possibile l'offerta rimane esposta sul book fino a quando non viene eseguita e comunque non oltre il termine della sessione, quando viene automaticamente cancellata.

Relativamente alle tipologie di offerta "valida fino a cancellazione" e "valida fino a scadenza":

- a) l'esecuzione parziale di una offerta con limite di prezzo dà luogo, per la parte ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo e la priorità temporale della offerta originaria;
- b) l'esecuzione parziale di una offerta senza limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo dell'ultima transazione conclusa e la priorità temporale dell'offerta originaria.

Al momento della presentazione delle proposte di acquisto e di vendita, il sistema informatico del mercato controllerà la validità e verificherà la congruità delle stesse prima di trasferirle nel book di negoziazione. Il sistema, in particolare, verificherà le seguenti condizioni:

- a) l'operatore non è sospeso;
- b) l'operatore è abilitato ad operare al PSV, sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam;
- c) i limiti di prezzo e quantità sono rispettati;
- d) la garanzia è capiente⁵ (vedi paragrafo 3.2.3);

⁵ Il controllo della capienza viene effettuato per ciascun operatore e per ciascun prodotto, solo sulla offerta di acquisto e di vendita con priorità di prezzo maggiore (offerta *n*). Se la offerta *n* è oggetto di abbinamento, il GME procede con la verifica della offerta successiva in termini di priorità.

- e) l'offerta è presentata con le modalità e riporta tutte le indicazioni suddette.

Il sistema informatico del mercato restituisce l'esito dei controlli di validità e di congruità delle offerte di negoziazione e:

- a) in caso di esito negativo respinge l'immissione delle offerte nel book di negoziazione indicandone i motivi;
- b) in caso di esito positivo, le offerte entrano nel book di negoziazione.

Nel book di negoziazione le offerte, verificate valide e congrue, saranno ordinate, sulla base del prezzo, in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in ordine crescente per le offerte di vendita. A parità di prezzo varrà la priorità temporale di immissione dell'offerta. Le offerte senza limite di prezzo avranno priorità massima di prezzo.

Durante la sessione del MT-GAS la conclusione delle transazioni avverrà mediante abbinamento automatico di offerte, verificate valide e congrue di acquisto e vendita, presenti sul book di negoziazione e ordinate secondo criteri di priorità.

Per ogni transazione conclusa, il prezzo sarà quello dell'offerta avente priorità temporale.

Le offerte di negoziazione in acquisto e in vendita non saranno abbinate qualora siano state presentate dallo stesso operatore.

Al momento della registrazione della posizione netta sul PSV, il GME verificherà che siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) l'operatore non sia sospeso dal MGAS;
- b) la garanzia copra totalmente il controvalore della posizione netta, qualora in acquisto;
- c) l'operatore sia abilitato ad operare sul PSV, sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas.

Il sistema informatico del GME restituirà l'esito dei controlli di validità e congruità e:

- a) in caso di esito negativo, respingerà la registrazione della posizione netta in consegna, indicandone i motivi ed attivando la procedura di inadempimento (vedi paragrafo 3.2.7);
- b) in caso di esito positivo, consentirà la registrazione della posizione netta in consegna, determinando la registrazione al PSV di corrispondenti transazioni aventi come controparte il GME.

Nel caso di mancata registrazione, parziale ovvero totale, della posizione netta in consegna al PSV, il GME attribuirà all'operatore una transazione di segno opposto sul M-GAS, avente:

- ✓ quantità pari all'ammontare netto di gas che non è stato registrato al PSV;
- ✓ prezzo pari al prezzo determinato in esito al MGP-GAS, se la posizione viene chiusa su tale mercato, ovvero al prezzo della PB-GAS, se viene chiusa sul tale piattaforma.

La proposta di disegno del MT-GAS prevede, inoltre, che ciascun operatore possa registrare sul mercato contratti a termine bilaterali conclusi al di fuori del mercato, qualora tali contratti corrispondano alla stessa

tipologia prevista per il MT-GAS. Tali contratti dovranno comunque soddisfare tutti i controlli di validità e le verifiche di congruità delle offerte previsti per le offerte sul MT-GAS.

3.2.3. Gestione del sistema di garanzia

Come anticipato nel precedente paragrafo 3.1.3, l'operatore potrà utilizzare a copertura delle obbligazioni che andrà ad assumere sul M-GAS un'unica garanzia, indicando, in funzione delle operazioni che intende effettuare su ciascun mercato componente M-GAS, la quota parte da destinare alla copertura delle obbligazioni del mercato a pronti e quella da destinare al mercato a termine.

Ai fini della determinazione della capienza della garanzia rispetto alla quale il GME effettuerà i controlli di congruità finanziaria delle offerte e delle transazioni effettuate sul M-GAS verranno seguiti i principi di seguito elencati:

- a) l'ammontare garantito degli operatori verrà ridotto di un importo pari al 3% a copertura degli interessi di mora e della penale applicati in caso di ritardato pagamento ovvero di escussione delle garanzie;
- b) l'ammontare garantito degli operatori con utenti abilitati a presentare offerte sul MTGAS, verrà ulteriormente ridotto di un importo a copertura del rischio derivante dalla parziale copertura delle partite economiche del MTGAS;
- c) le offerte di acquisto e vendita presentate sul MTGAS saranno verificate congrue prevedendo la parziale copertura delle partite economiche derivanti da tali offerte;
- d) le offerte in acquisto presenti sul MPGAS saranno verificate congrue prevedendo la totale copertura delle partite economiche debitorie derivanti da tali offerte;
- e) la registrazione della posizione netta in consegna al PSV, qualora in acquisto, sarà verificata congrua prevedendo la totale copertura del relativo controvalore;
- f) qualora la posizione netta in consegna non possa essere totalmente registrata al PSV il GME potrà ridurre la capienza della garanzia per inibire ulteriori negoziazioni da parte dell'operatore ed evitare, quindi, che queste non vadano a buon fine per mancata capienza del conto di registrazione;
- g) compensazione delle partite economiche del MT-GAS e del MP-GAS.

In particolare, la struttura del sistema di garanzia proposta nel disegno di mercato prevede che la capienza della garanzia prestata dall'operatore per MT-GAS debba coprire il/la:

- margine di mantenimento, costituito dall'insieme delle decurtazioni di importo della garanzia di cui alle precedenti lettere a) e b);
- controvalore totale delle posizioni nette consegnate sul PSV, ma non ancora oggetto di pagamento;
- esposizione sui contratti negoziati, calcolata considerando la parziale copertura dei contratti negoziati, limitatamente ai periodi che non siano ancora oggetto di consegna;

- esposizione sulle proposte presenti sul book, calcolata considerando la parziale copertura delle migliori proposte presenti sul Book e riferite ai diversi tipi di contratti in negoziazione;
- esposizione sulle posizioni nette ancora da consegnare, calcolata considerando per il suo computo l'applicazione di un fattore correttivo che tiene conto della volatilità del prezzo rispetto al quale è stata calcolata l'esposizione sui contratti negoziati nonché la presenza di posizioni di segno opposto su periodi diversi.

Al momento della sottomissione di una nuova offerta sul *book*, ovvero della richiesta della registrazione di una posizione netta in acquisto al PSV, il GME verificherà che la capienza della garanzia sia sufficiente a coprire l'esposizione derivante da tali operazioni. Qualora ciò non sia verificato, l'operazione non sarà consentita.

3.2.4. Tempistiche di regolazione dei pagamenti

Sul MT-GAS verranno adottate le medesime tempistiche di fatturazione e pagamento vigenti con riferimento al mercato a pronti del gas, quali:

- ✓ il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate è il mese di calendario;
- ✓ per ogni periodo di fatturazione, entro il mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, avverrà la fatturazione e la regolazione dei pagamenti da e verso il GME.

3.2.5. Informazioni di mercato

Con riferimento ai dati ed alle informazioni del MT-GAS, in linea con quanto si osserva sui principali mercati a termine del gas naturale in Europa, la proposta del GME prevede di istituire i seguenti flussi informativi:

- ✓ alla chiusura di ciascuna sessione di mercato, pubblicazione in forma aggregata, sul sito internet del GME, dei dati relativi ai volumi scambiati nella sessione, nonché dei prezzi minimo e massimo registrati nel corso della medesima sessione;
- ✓ a seguito di ciascun abbinamento, pubblicazione in forma anonima, sul sistema informatico del MTGAS ad accesso riservato agli operatori abilitati a tale mercato, del prezzo e del quantitativo oggetto di abbinamento.

3.2.6. Gestione degli errori

La proposta di riassetto del mercato del gas naturale prevede l'introduzione di una procedura di gestione degli errori in linea con quanto avviene sui principali mercati europei il cui meccanismo di abbinamento delle offerte è quello della negoziazione continua.

Segnatamente è previsto che, qualora un operatore abbia commesso un errore materiale evidente nella presentazione di un'offerta risultata abbinata, lo stesso possa richiedere al GME l'attivazione della citata procedura ai fini della cancellazione delle relative transazioni concluse.

La richiesta di attivazione di tale procedura, presentata tempestivamente dall'operatore, presuppone la ricorrenza di determinate condizioni:

- ✓ il prezzo della transazione per la quale viene richiesta l'attivazione della procedura risulti pari ad un prezzo teorico di mercato diminuito o aumentato di una soglia di scostamento massimo all'uso determinati;
- ✓ il quantitativo di gas oggetto della transazione per la quale viene richiesta l'attivazione della procedura risulti almeno pari ad un valore teorico applicabile all'uso definito;

Il GME ricevuta la richiesta di attivazione e verificata la ricorrenza delle predette condizioni comunica agli operatori controparte interessati gli estremi delle transazioni per le quali è stata richiesta l'attivazione della procedura, richiedendo agli stessi l'assenso ad attivare la procedura medesima.

Il buon esito della procedura di cancellazione degli errori è subordinato all'assenso delle controparti interessate. Il GME dà comunicazione dell'eventuale cancellazione ai restanti operatori del mercato che abbiano presentato offerte nell'ambito della medesima sessione di mercato.

In tali casi l'operatore che abbia richiesto l'attivazione della procedura di gestione degli errori, indipendentemente dall'esito della stessa, sarà tenuto a pagare un corrispettivo fisso la cui misura verrà determinata preliminarmente all'avvio operativo della nuova configurazione di mercato.

3.2.7. Procedura di inadempimento

In considerazione delle nuove caratteristiche di funzionamento del M-GAS, conseguenti all'introduzione del mercato a termine illustrato nel presente documento, è stata ipotizzata la seguente procedura di inadempimento.

Sarà inadempiente l'operatore che si trovi in almeno una delle seguenti situazioni:

- a) non abbia provveduto ad effettuare i pagamenti a favore del GME, nel rispetto delle tempistiche previste dal regolamento del mercato;
- b) al termine del periodo di negoziazione, a seguito dei controlli di congruità (vedi precedente paragrafo 3.2.2), non possa registrare la posizione netta in consegna al PSV;
- c) non adegui la capienza delle garanzie a seguito del monitoraggio effettuato dal GME su detta capienza secondo quanto riportato nel precedente paragrafo 3.2.3.

Il GME nei casi di inadempimento per mancato pagamento ovvero per mancato adeguamento della capienza della garanzia:

- a) sospende l'operatore dal MGAS;
- b) escute le garanzie prestate dall'operatore;
- c) procede a chiudere tutte le posizioni contrattuali dell'operatore inadempiente attraverso operazioni di segno opposto con il medesimo operatore e a concludere corrispondenti transazioni alternativamente sul MTGAS, ovvero su MPGAS ovvero attraverso il sistema di bilanciamento;
- d) può registrare al PSV la posizione netta in consegna anche per periodi rilevanti non ancora oggetto di consegna. Tale aspetto potrà essere oggetto di revisione a seguito della definizione delle pre-condizioni regolatorie atte a garantire l'avvio del mercato a termine del gas di cui all'art. 32, comma 2, del d.lgs. 93/11.

Qualora le garanzie escusse risultino insufficienti a coprire il debito dell'operatore inadempiente, ovvero ci sia un mancato adempimento da parte dell'istituto fideiubente è stato ipotizzato che il GME concorra alla copertura dei debiti degli operatori inadempienti ovvero dei mancati adempimenti da parte dell'istituto fideiubente utilizzando mezzi propri per un ammontare massimo definito in ragione d'anno e a tale scopo destinato.

Qualora anche i mezzi propri del GME non siano sufficienti a coprire i debiti degli operatori inadempienti ovvero i mancati adempimenti da parte dell'istituto fideiubente, è stato ipotizzato, al pari di quanto avviene con riferimento al mercato elettrico, il ricorso, per la parte non coperta, ad un meccanismo di mutualizzazione. Con riferimento sia alla definizione dei mezzi propri che al meccanismo della mutualizzazione sono tuttavia in corso valutazioni di merito, che potranno, tuttavia, essere completate una volta che saranno adottate, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 93/11, le precondizioni regolatorie atte a favorire l'avvio del MT-GAS.

La procedura di inadempimento proposta prevede che il GME intraprenda le azioni giudiziarie ordinarie, necessarie per recuperare le somme dovute dall'operatore inadempiente ovvero dall'istituto fideiubente. Le somme eventualmente recuperate sono destinate alla restituzione della quota parte dei debiti coperta dall'ipotizzato meccanismo di mutualizzazione.

Nell'ipotesi di inadempimento per mancata registrazione della posizione netta in consegna la proposta del GME contempla le seguenti azioni:

- a) possibilità di ridurre la capienza della garanzia (vedi precedente paragrafo 3.2.3);
- b) attribuzione all'operatore di una transazione sul MP-GAS, avente per quantità l'ammontare netto di gas che non è stato registrato al PSV e per prezzo il prezzo di riferimento del mercato sul quale viene chiusa la posizione (MP-GAS o PB-GAS);
- c) applicazione di una penale per ogni MWh oggetto della posizione netta in consegna non registrata al PSV.